

Anno CXL - Numero 13

Roma, 15 luglio 2019

Pubblicato il 15 luglio 2019



**BOLLETTINO
UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia**

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE



Ministero della Giustizia
COLLEGIO NAZIONALE
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

REGOLAMENTO SUL TIROCINIO PROFESSIONALE E CORSI DI FORMAZIONE

Approvato il 22/10/2018 (Delibera n. 45)

Apportate correzioni/integrazioni (modifiche) come da
richiesta del Ministero della Giustizia con Comunicazione
parere *prot. m_dg.GAB.29/05/2019.0021772.U*

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Capo I Principi generali e ambito di applicazione

Art. 1 Nozioni e Finalità

TITOLO II TIROCINIO PROFESSIONALE E CORSI DI FORMAZIONE

Art. 02 Tirocinio professionale e corsi di formazione

Art. 03 Tirocinio in convenzione

Art. 04 Tirocinio e pubblico impiego

Art. 05 Divieto di rapporto di lavoro subordinato

Art. 06 Corsi di formazione professionale

Art. 07 Modalità e condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione

Art. 08 Contenuti formativi essenziali

Art. 09 e-learning

Art. 10 Luogo di svolgimento dei corsi

Art. 11 Docenti e tutor

Art. 12 Valutazione

Art. 13 Codice Deontologico

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati

Regolamento sul tirocinio professionale e corsi di formazione

(ai sensi dell'art. 6, comma 10, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Nozioni e finalità

1. Il tirocinio professionale, disciplinato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 viene svolto in Italia e/o in Paese dell'Unione Europea o in Paese Extracomunitario che abbia sottoscritto accordi bilaterali con l'Italia sui reciproci riconoscimenti dei percorsi scolastici e universitari.

TITOLO II

TIROCINIO PROFESSIONALE E CORSI DI FORMAZIONE

Art. 02

Tirocinio professionale e corsi di formazione

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale.
2. Tale corso di formazione professionale viene computato nella durata complessiva del tirocinio professionale.
3. I corsi di cui al precedente comma, sono organizzati dal consiglio del Collegio territoriale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, al quale è riconosciuta la piena ed esclusiva discrezionalità in ordine alla valutazione della sostenibilità dei medesimi.
4. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti scolastici, universitari, formatori, autorizzati dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, come definiti dall'apposito Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale.

Art. 03

Tirocinio in convenzione

1. Il tirocinio può essere altresì svolto nella misura massima di sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il CNPAPAL, il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, e il Ministro della Giustizia, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea.
2. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra il Consiglio Nazionale e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di studi.

Art. 04

Tirocinio e pubblico impiego

Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato o contratto lavoro autonomo, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il consiglio del Collegio territoriale.

Art. 05

Divieto di rapporto di lavoro subordinato

Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 06

Corsi di formazione professionale

Quando i soggetti, di cui al precedente art. 02, comma 4, deliberano sulla domanda di autorizzazione, il CNPAPAL trasmette motivata proposta di delibera al Ministro della Giustizia.

Art. 07

Modalità e condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione

1. I Consigli dei Collegi territoriali, nonché le associazioni di iscritti all'albo ed i soggetti formatori, debitamente autorizzati dal CNPAPAL (Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati), predispongono i corsi formativi, ovvero i piani formativi sulle materie attinenti le competenze previste dall'Ordinamento professionale.
2. Al fine di assicurare la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale del tirocinante, il Consiglio del Collegio territoriale pubblica sul sito

istituzionale il programma del corso, ovvero del piano formativo, proposto e organizzato dai soggetti di cui all'art. 02, comma 3, e comma 4, del presente Regolamento, dandone massima evidenza e diffusione.

3. La comunicazione dovrà indicare: luogo di svolgimento del corso, durata, contenuti formativi, modalità di svolgimento delle attività formative, di verifica, intermedia e finale, del profitto.

Art. 08

Contenuti formativi essenziali

1. I corsi di formazione, della durata non inferiore a 200 ore, devono avere ad oggetto le tematiche inerenti l'attività professionale del Perito Agrario e del Perito Agrario Laureato nell'ambito degli argomenti di seguito trattati:
 - Ordinamento per l'esercizio della libera professione del Perito Agrario e del Perito Agrario Laureato e leggi collegate;
 - Aspetti deontologici della libera professione;
 - Obblighi del professionista in materia di accesso ed esercizio dell'attività professionale, Albo Unico nazionale; libera concorrenza e pubblicità informativa; obbligo di assicurazione; tirocinio per l'accesso all'esame; formazione continua; disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate; Iscrizione alla cassa di previdenza;
 - Materie attinenti le competenze del Perito Agrario e Perito Agrario Laureato ai sensi dell'art. 2 della legge 434/1968, così come modificata dalla legge 54/1991, e competenze previste da leggi speciali.
2. Possono, altresì essere predisposti corsi specifici nelle materie legate a singole specializzazioni professionali con specifico riguardo all'impiego: delle nuove tecnologie; delle innovazioni produttive e gestionali della filiera dei settori agricolo, alimentare e ambientale e della gestione degli studi professionali.
3. Ogni progetto formativo deve riportare le materie, oggetto di approfondimento, e la corrispondente durata oraria, prevedendo un carico didattico non inferiore a 200 ore.

Art. 09

E-learning

1. I corsi di formazione professionale possono essere svolti anche in modalità e-learning, nel quale operi una piattaforma informatica, che consenta ai discenti di interagire con i tutor, ovvero anche tra loro.
2. Per tali finalità il Consiglio del Collegio territoriale, in qualità di diretto soggetto erogatore del corso, può avvalersi di soggetti esterni per la fornitura della piattaforma tecnologica idonea per il conseguimento delle finalità didattiche del corso di formazione.

3. Nel caso il Consiglio del Collegio territoriale, per la erogazione del corso di formazione in modalità e-learning, intenda avvalersi di associazioni di iscritti all'albo e degli altri soggetti formatori, deve far riferimento a quanto previsto al successivo punto 4 del presente articolo.
4. Le associazioni di iscritti all'albo e gli altri soggetti formatori che intendono erogare il corso di formazione in modalità e-learning, devono preventivamente essere accreditati o convenzionati, o riconosciuti dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, su approvazione del Ministero della Giustizia.
5. La formazione va realizzata attraverso una organizzazione, una struttura e una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo e deve garantire il riconoscimento del tirocinante destinatario della formazione.
6. Deve essere garantita la possibilità di memorizzare i tempi di fruizione in ore di collegamento ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato.
7. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-learning.
8. Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative.
9. Al fine di evitare abusi, l'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato, che non consenta di evitare una parte del percorso.

Art. 10

Luogo di svolgimento dei corsi

1. I corsi saranno tenuti:
 - presso la sede istituzionale del Consiglio del Collegio territoriale la dove lo stesso assume la funzione di diretto soggetto formatore.
 - Presso le sedi dei soggetti formatori autorizzati di cui al comma 4, dell'art. 02;
 - Presso altra sede idonea individuata dal soggetto organizzatore e autorizzata dal Consiglio del Collegio territoriale;
 - Presso il domicilio del tirocinante nel caso di formazione a distanza.
2. Il numero massimo di partecipanti al corso di formazione è fissato in 40 discenti.
3. Il numero massimo di partecipanti al corso di formazione in modalità e-learning è definito dal soggetto formatore e autorizzato dal Consiglio del Collegio territoriale.

4. Il programma e il materiale didattico devono essere distribuiti al momento dell'iscrizione/accreditamento del tirocinante al corso di formazione professionale.

Art. 11

Docenti e Tutor

1. Per ogni corso di formazione il soggetto formatore designa;
 - il responsabile del progetto formativo;
 - il coordinatore/tutor del corso;
 - gruppo di docenti con esperienza almeno biennale in materia afferente l'oggetto del corso formativo.
2. Il Responsabile del Progetto Formativo:
 - espleta i compiti di preparazione del corso;
 - individua il coordinatore/tutor.
3. Il Coordinatore/ tutor:
 - deve essere in possesso dei requisiti utili per il compito affidato;
 - gestisce l'intero percorso formativo e assicura la tenuta del Registro delle presenze.

Art.12

Valutazione

1. Sono previste attività di verifica intermedie, distribuite lungo il percorso formativo, al fine di valutare il grado di apprendimento del tirocinante.
2. Nel caso di formazione a distanza, dovranno essere previste prove di autovalutazione intermedie, che saranno effettuate in presenza telematica.
3. Alla valutazione finale saranno ammessi tutti coloro che avranno seguito il carico didattico previsto dal corso. Non potrà essere ammesso alla prova di valutazione finale, il tirocinante il quale maturi un numero di assenze superiore al 25% del numero di ore complessive previste.
4. In ogni caso, sia le verifiche intermedie, sia quelle di apprendimento finale devono essere effettuate con la presenza del tirocinante, da una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.
5. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

6. Al termine del corso, il Consiglio del Collegio territoriale e i soggetti formatori di cui all'art. 2 comma 4, rilasciano un Attestato di frequenza riportante la valutazione finale del profitto, nonché il valore riconosciuto del periodo del tirocinio.

Art. 13
Codice Deontologico

I Tirocinanti, anche durante la frequenza dei corsi, osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti iscritti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.